

OMISSIS**OMISSIS****OMISSIS**

DECRETO 1 settembre 2011.

Integrazione del decreto 24 agosto 2011, concernente calendario venatorio 2011/2012.**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);

Visto il proprio decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 agosto 2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Viste le note delle Ripartizioni faunistico-venatorie di Caltanissetta, Catania, Enna e Siracusa, con le quali è stato richiesto di apportare delle modifiche e/o integrazio-

ni agli allegati "A" e "B" del suddetto calendario venatorio, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto 2011;

Considerato opportuno procedere alle necessarie modifiche agli allegati "A" e "B" al suddetto calendario venatorio, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto 2011;

Decreta:

Art. 1

Il calendario venatorio relativo alla stagione 2011/2012, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto 2011, è così integrato:

- il comma 2 dell'art. 7 dell'allegato "A" è così integrato: dopo le parole "... tutto il territorio", inserire "ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2)";
- il comma 3 dell'art. 7 dell'allegato "A" è così modificato: "L'uso del furetto, per la caccia al coniglio selvatico, è consentito dal 18 settembre al 30 novembre 2011 incluso, negli ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2, ad esclusione del comune di Mineo (CT1)";
- nell'allegato "B" al decreto n. 2709 del 24 agosto 2011, relativamente alla provincia di Enna, devono essere inserite:

A.A.V. "Feudo Ventura", ricadente in agro del comune di Piazza Armerina (EN2);

A.A.V. "Il Drago", ricadente in agro dei comuni di Aidone e Piazza Armerina (EN2);

A.A.V. "Costantina Franchiscè", ricadente in agro del comune di Centuripe (EN2);

- nell'allegato "B" al decreto n. 2709 del 24 agosto 2011, relativamente alla provincia di Siracusa, devono essere inserite:

A.A.V. "Busulmone", ricadente in agro del comune di Noto (SR2);

A.F.V. "Bufalefi", ricadente in agro del comune di Noto (SR2);

deve essere depennata:

A.F.V. "Lannito Luogo Petrone" ricadente in agro del comune di Noto (SR2).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 1 settembre 2011.

D'ANTRASSI

(2011.36.2642)020**OMISSIS**